

TI_GERICHTE 9.2013.173 vom 21. Dezember 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2013.173_d20111221

FR: TI_GERICHTE 9.2013.173 du 21 décembre 2011

IT: TI_GERICHTE 9.2013.173 del 21 dicembre 2011

Regeste

Istanza di revoca della curatela, curatela di rappresentanza, diritto di essere sentito

Erwägungen

E. 1

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l'autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b v LPamm).

E. 2

Cost.) implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia presa (DTF 133 I 270 consid. 3.1), ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b). Eccezionalmente, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195, consid. 2.3.2; 133 I 201, consid. 2.2). In materia di protezione dell'adulto, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata – non al curatore, né ad altre persone coinvolte (BSK Erw. Schutz, Auer/Marti, ad art. 447 CC n. 13) – il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura. Eccezioni a questo principio sono ammissibili se l'audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze [cfr. Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la revisione del codice civile svizzero (Protezione dell'adulto, diritto delle persone e di filiazione), FF 2006 pag. 6466 ad art. 447 CC]. L'audizione costituisce tra l'altro un mezzo per l'autorità di delucidare i fatti e farsi un'opinione personale sullo stato mentale della persona interessata e sulla necessità di ordinare o di mantenere una misura di protezione (BSK Erw. Schutz, Auer/Marti, ad art.

447 CC n. 4 segg.). Il diritto all'audizione orale esiste solo davanti all'autorità di protezione; contrariamente a ciò che prevale in materia di ricovero a scopo d'assistenza (art. 426 segg. CC; DTF 139 III 257 consid. 4.3), la persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di essere sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (DTF 140 III 1, consid. 3.1.1, non pubblicato).

E. 3

Giusta l'art. 447 cpv. 1 CC l'interessato è sentito personalmente, sempre che ciò non appaia sproporzionato. Quando l'autorità di protezione converte una misura del vecchio diritto a quello nuovo, si basa sul rapporto del curatore in carica (art. 414, 446 cpv. 2, 448 CC), su eventuali informazioni complementari provenienti dai servizi che partecipano alla sua presa a carico (casa per anziani, istituti, terapeuti, medici, ecc.) e sull'audizione dell'interessato stesso (Copma, Guide pratique Protection de l'adulte, pag. 302 n. 13.31).

E. 4

L'art. 401 CC prevede la possibilità per l'interessato di proporre all'autorità di protezione la designazione di una determinata persona quale curatore (cpv. 1); se l'interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2). L'autorità di protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (DTF 140 III 1, consid. 3.1.2, non pubblicato).

E. 5

Nel caso concreto, dopo aver ricevuto le osservazioni (7 giugno 2013) del curatore in merito all'istanza di revoca, l'Autorità di primo grado non le ha intimato al reclamante. Agli atti non figurano né intimazioni né termini per prendere posizione sulla risposta del curatore. In vista della conversione della curatela secondo il vecchio diritto l'Autorità di protezione ha chiesto e ottenuto un rapporto dal curatore, ma anch'esso non risulta essere stato trasmesso a RE 1. La medesima autorità non l'ha neppure convocato per spiegargli il cambiamento prospettato, ma ha evaso l'istanza del reclamante e al contempo ha convertito la curatela ai sensi dell'art. 393 cifra 2 vCC in una curatela di rappresentanza ai sensi degli art. 394 e 395 CC, bloccando l'accesso ai conti bancari e postali in virtù dell'art. 395 cpv. 3 CC.

L'audizione di RE 1 avrebbe altresì permesso di appurare che egli desiderava proporre un nuovo curatore. Considerato che il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta per principio l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013, consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160) e che nulla si oppone a che essa sia rilevata d'ufficio dall'autorità cantonale di ricorso (DTF 107 V 248, consid. 1b; DTF C 91/02 del 6 agosto 2002, consid. 2b); stante la plurima violazione nella fattispecie, che non può essere sanata dalla scrivente Camera - nonostante il pieno potere d'esame in fatto e in diritto (art. 450a CC) - poiché si sottrarrebbe un grado di giudizio all'interessato (DTF 5P.45/2007 del 5 aprile 2007, consid. 5.2), occorre annullare la decisione avversata e rinviare gli atti all'autorità di primo grado, affinché senta RE 1 in particolare sulla risposta del curatore del 7 giugno 2013 e sul rapporto in merito alla conversione della misura (del 6 marzo 2013) e decida nuovamente sull'istanza di revoca ed eventualmente proceda ad adattare la misura al nuovo diritto.

E. 6

Onde evitare nuove violazioni del diritto di essere sentito e procedure ricorsuali dettate unicamente dal desiderio del reclamante di visionare gli atti, si rammenta che per l'art. 410 cpv. 2 CC " Il curatore spiega la contabilità all'interessato e su richiesta gliene fornisce una copia."; pertanto RE 1 potrà rivolgersi direttamente a CO 2 per avere una copia di quanto da lui gestito.

E. 7

In esito il reclamo dev'essere accolto e la decisione annullata, seppur per altri motivi da quelli adottati da RE 1. Data la situazione non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

E. 8

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio alla giurisdizione precedente per nuovo giudizio), l'impugnabilità segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF) ed in materia di protezione dei minori e degli adulti è dato ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.